



ROMA CAPITALE

Segretariato-Direzione Generale
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
Serv. Documentazione e assistenza giuridico-amm.va

27 SET. 2013

ROMA CAPITALE
MUNICIPIO IV
ROMA MONTESACRO

30 SET. 2013

Prot. n. CD/95905

Prot. n. RC/15780

Ai Direttori dei Municipi
e, p.c., Ai Presidenti dei Municipi
Ai Presidenti dei Consigli dei Municipi

Oggetto: *Composizione e nomina delle Commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia.*

In relazione a diverse richieste di chiarimenti inoltrate da Amministratori e Direttori dei Municipi in merito all'argomento in oggetto, si ritiene opportuno – per le utilità procedurali proprie di questa fase di rinnovo degli organi del decentramento e di avvio dei loro lavori – richiamare alcune indicazioni che, sul tema, sono state rese in passato dal Segretariato Generale.

A tal riguardo pare utile rammentare preliminarmente che le Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, al pari delle Commissioni cui sono ordinariamente demandate funzioni referenti e istruttorie o di indagine, costituiscono organismi strumentali di cui il Consiglio può avvalersi, nell'ambito della sua autonoma articolazione organizzativa e funzionale, al fine di assicurare maggiore efficienza ai propri lavori e per rendere più economico il processo deliberativo destinato a concludersi in aula sulla base delle attività preparatorie in quelle sedi svolte.

Per tali esigenze, l'attività delle Commissioni – organizzata secondo competenze di materia e in ragione delle funzioni demandate – è regolata da disposizioni statutarie o regolamentari le quali, prevedendo l'istituzione delle Commissioni, valgono a rendere necessari per il funzionamento del Consiglio tali organismi, altrimenti meramente eventuali ("Quando lo statuto lo preveda ..."; "... Commissioni Consiliari ... ove costituite"; "il Consiglio ... può istituire ...": artt. 38, c. 6, e 44, c. 1 e 2, TUEL).

Come avviene per la formazione delle altre Commissioni, anche la composizione delle Commissioni municipali aventi funzioni di controllo o garanzia non si sottrae, peraltro, al generale criterio di proporzionalità numerica dei componenti dei Gruppi consiliari, dettato dalla legge e volto a riprodurre il rapporto d'aula tra Maggioranza e Opposizioni (art. 38, c. 6, TUEL).

Detta proporzionalità, è appena il caso di rilevarlo, non può garantire, se non tendenzialmente, che tutti i Gruppi consiliari, specie se numerosi e tanto più in presenza di formazioni unipersonali, trovino rappresentanza in ogni singola Commissione e va più opportunamente intesa, in concreto, in relazione al numero complessivo dei seggi da ripartire nelle Commissioni.

Costituisce invece una peculiarità la circostanza che la presidenza delle Commissioni di controllo o garanzia istituite in sede municipale sia attribuita alle Opposizioni secondo i criteri stabiliti all'art. 97 del Regolamento del Consiglio Comunale (art. 27, c. 14, Statuto).

Detta circostanza, che integra una forma di tutela e di partecipazione delle minoranze consiliari (art. 44, c. 1, TUEL), induce a chiarire, alla luce delle richieste pervenute, che la previsione di una comune designazione da parte dei Gruppi di minoranza per procedere alla nomina del presidente di tali Commissioni costituisce un'importante opportunità offerta alle forze di opposizione ma non può tradursi, ove le designazioni non siano convergenti, in una condizione di prolungato stallo o in una, seppur involontaria, modalità interdittiva.

Si rileva, infatti, che l'articolo 97 fissa, per la nomina della Commissione ivi prevista, un termine il quale, seppur non perentorio, segnala, sicuramente con valore di criterio generale, l'ineludibile e prioritaria esigenza di procedere quanto prima possibile a tale nomina.

Conseguenza di tale esigenza – ove le designazioni effettuate ai fini dell'attribuzione della presidenza non riescano a coagulare un'indicazione condivisa – è quella di ritenere che, al decorso del predetto termine, il Presidente del Consiglio, nella sua responsabilità di assicurare la direzione dell'assemblea e la piena funzionalità dell'organo, debba comunque procedere alla nomina della Commissione, ivi compresa la sua presidenza.

Nell'esercizio di tale attribuzione il Presidente, ricorrendo le suddette condizioni, non potrà non tenere opportunamente conto, si ritiene, anche in relazione alla complessiva ripartizione dei seggi nelle Commissioni, delle indicazioni fornite da tutte le forze di opposizione, valutando debitamente, in base al privilegiato canone della proporzionalità numerica che informa la composizione delle Commissioni, quelle provenienti dai Gruppi i quali, per effetto di quel canone, esprimono il maggior grado di rappresentanza.

E' del tutto evidente che tale prerogativa non potrà non essere esercitata col necessario equilibrio istituzionale e solo dopo aver inutilmente promosso le opportune intese tra le forze politiche interessate, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e preso atto della protratta e non altrimenti superabile fase di *impasse*.

Peraltro, stante la specialità della disciplina stabilita per la nomina dei Presidenti delle Commissioni di cui trattasi – nomina attribuita al Presidente del Consiglio per espressa previsione che, per ciò stesso, non consente di attivare il rinvio contenuto al comma 9 dell'art. 97 ("*Fatte salve le diverse disposizioni recate dal presente articolo ...*") – non sembra possibile far ricorso a modalità di nomina diverse da quella appositamente enunciata quale, ad esempio, quella prevista per i Presidenti delle Commissioni Permanenti (elezione).

Le SS.LL. sono invitate a rendere, a beneficio dei Consiglieri dei rispettivi Municipi, la più ampia informazione in merito a quanto sopra rappresentato.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
Liborio Lucibillo

